

n. 1013/12 RG Gip
n. 5854/10 rgnr



Tribunale di Varese

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le Indagini Preliminari,
nel procedimento penale in epigrafe nei confronti di:


ad esito della camera di consiglio fissata su richiesta dei Difensori, i quali con il mezzo dell'incidente di esecuzione hanno impugnato i provvedimenti applicativi del sequestro preventivo disposto da questo Giudice successivamente emessi dal Pubblico Ministero;


sentiti i Difensori e il Pubblico Ministero, osserva quanto segue;

la natura e l'oggetto del procedimento, le acquisizioni ulteriori rispetto al momento di inizio di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, la necessità di contemperamento di interessi che la complessità della vicenda esige, impongono l'emissione di un provvedimento articolato;

gli addebiti provvisori non risultano mutati rispetto alla richiesta ed emissione del decreto di sequestro: si procede dunque per fatti costituenti reato qualificati ai sensi degli artt. 110 c.p. e 44, comma 1, lettera c), primo periodo e secondo periodo, del D.P.R. n. 380/2001; 181, comma 1-bis, 136 e 142, lettera b) D.Lgs. n. 42/2004; 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.152/2006; 633, 639-bis, 734 c.pen.;

va considerato che, a prescindere dalla realizzazione di singole opere abusive in ciascun "lotto", e dalla commissione dell'insieme dei reati sopra indicati, è oggetto di accertamento, sin da ora ampiamente supportato da riscontri, una condotta di lottizzazione abusiva, con la realizzazione di opere di urbanizzazione - strade, reti, servizi, supporti - comuni ed estese all'intera area, descritte negli addebiti, le quali hanno comportato la trasformazione urbanistica ed edilizia di cui si tratta, con la creazione e continuo rimodellamento di un borgo abusivo; una trasformazione continua e protratta, ancora in corso al momento dell'esecuzione del sequestro, e dotata di un abbrivio tale da porla in potenziale tensione con le forme in concreto assunte dall'esecuzione demandata al Pubblico Ministero;





è bene non dimenticare che l'ordinaria esecuzione del decreto di sequestro, contenente un ordine non negoziabile del Giudice per le Indagini Preliminari, avrebbe ben potuto essere attuata dal Pubblico Ministero puramente e semplicemente mediante apposizione di sigilli all'intera area ed estromissione immediata di qualsiasi occupante; devolvendo, in maniera giuridicamente ineccepibile, ogni questione sull'eventuale lesioni di diritti - reali, di credito e, per i loro riflessi aquiliani, personali - al rapporto tra la persona giuridica di cui l'indagato [redacted] è rappresentante e i singoli interessati alla presenza nell'area (453 soci-azionisti della società, insediati nei 420 lotti, come da addebito sopra richiamato);

il Pubblico Ministero ha invece ritenuto, cooperando con il custode-amministratore nominato da questo Giudice in persona del Sindaco di Azzate, a reperire soluzioni pratiche che hanno evitato quel tipo di approccio; che, lo si ripete, sarebbe stato perfettamente legittimo e avrebbe avuto piena corrispondenza con l'esigenza di interrompere immediatamente attività illecite, volute e perseguite dall'indagato [redacted] e dai suoi correi; peraltro la natura e le modalità di commissione dei reati in questione, che imponevano l'interruzione dell'attività illecita e la preclusione di condotte aggravatrici del danno, la vastità dell'area interessata e il numero di persone coinvolte, hanno suggerito di prefigurare un contemperamento di interessi già nel decreto di sequestro (nei termini che più oltre si citeranno);

si deve aggiungere che l'indagato [redacted] e i suoi Difensori hanno anche adito il Tribunale per il Riesame di Varese, ma il loro ricorso è stato rigettato; nel confermare il decreto di sequestro preventivo, l'ordinanza depositata il 4 ottobre 2012 provvede a una modifica dell'incarico di custode e amministratore, ora affidato a un professionista iscritto all'Albo dei periti e consulenti del Tribunale; non si può che prestare ossequio, non formale ma sostanziale, alla decisione del Tribunale per il Riesame per quanto riguarda la sostituzione del custode: la motivazione è chiara e fa riferimento alla contrapposizione tra gli indagati e il precedente custode, Sindaco di Azzate, che nella sua veste ebbe ad emettere, sin dal 2011, provvedimenti amministrativi che evidenziavano gli abusi, oggetto di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa da parte degli indagati; la scelta originaria da parte di questo Giudice è avvenuta sulla base di motivi di immediatezza nella pianificazione gestionale, la sostituzione del custode, dunque, corrisponde ad apprezzabili esigenze di ulteriore garanzia per gli indagati;

oggetto dell'incidente di esecuzione promosso da [redacted] è la ritenuta "illegittimità delle modalità attuative del sequestro dettate dal Pubblico Ministero", nella parte individuata dai motivi, che si sostanziano nella censura "in punto di requisiti delle istanze dei residenti od occupanti che volessero essere autorizzati a permanere presso l'area oggetto di sequestro";

questo perché il Pubblico Ministero, nel prevedere la possibilità di permanenza di talune persone all'interno dell'area sottoposta a sequestro ha realizzato un modello standard di istanza contenente un impegno a "ridurre il danno prodotto dai reati o provvedere al ripristino ambientale dei luoghi";

si è ritenuto di non applicare l'art. 666, secondo comma, nella parte in cui rende inammissibile il ricorso in sede di esecuzione se manifestamente infondato per difetto delle condizioni di legge, come pure poteva essere suggerito da un esame delle condizioni di legittimazione: posto che il predetto indagato non è portatore di un interesse diretto alla permanenza o non di talune persone nell'area sequestrata; tuttavia gli deve essere riconosciuto, con ampiezza di interpretazione non ostativa della norma, il diritto a far valutare in questa sede le modalità esecutive del provvedimento di sequestro;

conformemente, dunque, agli oggetti della domanda si deve affermare che:

il Pubblico Ministero ha dato esecuzione (meglio: ha iniziato a dare esecuzione) al decreto di sequestro di questo Giudice in conformità al contenuto dello stesso; ha, anzi, ritenuto, con atti neutri rispetto alla posizione degli indagati, che in alcun modo ne sono stati o ne sono pregiudicati, e di favore rispetto a persone non indagate nel presente procedimento, ma ad esso interessate, di dare all'azione esecutiva dei tempi particolarmente dilatati, avviando atti esecutivi progressivi e assistiti da un'articolato impegno del custode-amministratore;


e cioè: mentre il decreto di sequestro gli avrebbe consentito di procedere con:

1. apposizione dei sigilli ed allontanamento immediato dall'area in sequestro di chiunque vi si trovasse, a qualsiasi titolo;
2. raccolta di eventuali istanze di accesso, esame delle stesse, consenso al reingresso sulla base di specifico e individuale provvedimento giurisdizionale;

egli, con particolare attenzione alla cura e tutela di esigenze di singoli individui coinvolti nella vicenda, ha ritenuto di procedere con:

1. apposizione dei sigilli ma contestuale consenso alla provvisoria permanenza degli interessati all'interno dell'area in sequestro;
2. raccolta di istanze finalizzate, ad esito di esame delle stesse, a consolidare tale permanenza sulla base di successivo specifico e individuale provvedimento giurisdizionale.

Ciò premesso, la scelta di mettere a disposizione degli interessati, per il tramite del custode-amministratore, un'articolata struttura, ospitata negli uffici del Comune di Azzate, dotata di mezzi adeguati, compresa una modulistica uniforme e chiara, che consentisse di evitare alle persone difficoltà espressive o logistiche e peregrinazioni, favorendo invece l'ordinata ed efficiente raccolta delle istanze, non può che ritenersi anch'essa espressione di cura e tutela delle esigenze dei singoli.



Le modalità con cui, pendente il sequestro dell'intera area, singoli interessati - indagati o non - possono accedervi è limitata a figure tipiche, da considerare in particolare relazione con la natura dell'oggetto del sequestro preventivo di cui si tratta, oggetto di specifici e singoli provvedimenti del Giudice per le Indagini Preliminari:

- a) autorizzazione all'accesso, sotto controllo, per finalità limitate quanto all'oggetto e al tempo (ad esempio: rimozione e recupero di beni mobili di proprietà di soggetti diversi dalla ██████████ S.p.A. esistenti all'interno dell'area);
- b) facoltà d'uso, conforme a modalità indicate nel provvedimento autorizzatorio, di parte del compendio sequestrato (ad esempio: abitazione in una delle strutture esistenti all'interno dei lotti);
- c) restituzione parziale con prescrizioni, ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p. .

Mentre nell'ipotesi sub c) si può richiedere un intervento attivo di modifica nel senso del ripristino della legale condizione del bene, nei casi sub a) e b) i provvedimenti ampliativi delle facoltà dei privati possono limitarsi a non contraddire la natura e le finalità del sequestro.

Si riporta, di seguito il contenuto qui rilevante del decreto di sequestro preventivo:

"la complessità intrinseca dell'esecuzione del provvedimento pur in presenza della sua natura di atto a sorpresa, fa sì che sin da ora si debba prevedere per il Pubblico Ministero che lo porterà ad esecuzione la possibilità di conformare nell'immediatezza le attività del custode e la possibilità per lo stesso di avvalersi di ausiliari; mentre, in considerazione delle esigenze dei numerosi cittadini coinvolti nella vicenda in quanto abitanti del borgo abusivo, della necessità di interrompere ogni attività antropica produttiva di danno a beni collettivi e di programmare e progettare la rimessione in pristino anche mediante successive richieste conformative sottoposte alle Autorità giurisdizionali [...], risulta necessario, con le specificazioni di cui sopra, allo stato, nominare custode di quanto in sequestro il Sindaco del Comune di Azzate; allo stesso deve essere sin da ora attribuita l'amministrazione, demandandogli la motivata richiesta di concessioni di facoltà d'uso di singoli beni o diritti esistenti nella [o relativi alla] area indicata in dispositivo, laddove non incompatibili con le finalità del presente provvedimento ovvero finalizzate alla riduzione del danno prodotto dai reati ovvero alla *restitutio in integrum* dei luoghi".

La disgiuntiva "ovvero" è stata valorizzata dal ricorrente per affermare l'illegittimità dell'iniziativa del Pubblico Ministero di richiedere, nei moduli di istanza proposti agli interessati, la sottoscrizione di quello che è stato qualificato come impegno a ridurre il danno prodotto dai reati o provvedere al ripristino ambientale dei luoghi;

la questione è risolubile in via interpretativa, e non comporta declaratoria di illegittimità degli atti esecutivi, né necessità di diversa conformazione;

la formula contestata, infatti, non può ritenersi produttiva di impegni di natura positiva degli interessati, bensì solo dell'impegno di natura negativa ad accedere al bene di loro interesse o a fruirne a seguito di eventuale autorizzazione all'una o all'altra modalità, in maniera non difforme o ostativa alle iniziative finalizzate alla riduzione del danno, al ripristino ambientale dei luoghi, alla conformazione alle finalità del provvedimento di sequestro di ulteriori atti esecutivi, accettandoli preventivamente;

si tratta di impegno minimo, doverosamente richiesto in conformità al decreto di sequestro preventivo e coerente con i doveri inderogabili del custode-amministratore;

la contestata natura "confessoria" della sottoscrizione dell'istanza così articolata è logicamente estranea alla posizione e all'interesse del ricorrente: i cittadini interessati ad ottenere la possibilità di accedere all'interno dell'area sequestrata sono soggetti diversi da [REDACTED], non sono suoi coindagati, sono portatori di interessi diversi - se non contrapposti - non possono dunque "confessare" nulla per lui; né la natura dell'impegno negativo destinato a valere in termini futuri e ipotetici può in sé ritenersi utilizzabile in senso confessorio nel processo penale; emerge qui, semmai, l'interesse di [REDACTED] ed eventualmente degli altri suoi coindagati, di evitare che persone diverse da loro, interessate ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che ne legittimi l'accesso all'area sequestrata o l'uso di singole parti di essa, conformandosi ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria contraddicano fattivamente una linea difensiva - del predetto [REDACTED] - di negazione degli addebiti; ma si tratta di interesse evidentemente non prevalente su quelli che fondano il decreto di sequestro, ne impongono l'esecuzione, consentono di tutelare esigenze primarie di persone coinvolte nella vicenda;

si deve, infine, considerare che l'uso del modello di istanza - così come delle strutture di servizio organizzate dal Comune di Azzate - predisposto a favore dei cittadini interessati non è vincolante, posto che ciascuno può indirizzare al custode ogni tipo di istanza, nella forma che ritiene; salva ovviamente la verifica puntuale e per ciascuna della compatibilità con natura e finalità del sequestro preventivo (garantite, come detto, dal modello predisposto);

va aggiunto, quale considerazione che eccede l'oggetto del presente procedimento ma vale a chiarire l'alveo in cui si potrà incanalare l'esame delle istanze, che è prematuro distinguere per "categorie" ("occupanti", "residenti", ecc.) le situazioni personali degli interessati di cui sopra; considerato che - altro chiarimento necessario - alla luce di quanto sopra descritto e valutato - il decreto di sequestro preventivo è stato *eseguito* per quanto riguarda gli aspetti giuridico-formali, di intervento sul posto e notifica agli indagati (che infatti hanno già avuto modo di far valere i loro diritti di impugnazione) ma è *in corso di esecuzione* per quanto riguarda gli aspetti sostanziali di effettiva e totale rimozione del possesso dell'area in capo a persone comunque diverse dal custode-amministratore;

a questo proposito, ferme restando le competenze del Pubblico Ministero e del custode-amministratore si segnala sin da ora che l'adombrato calendario per l'inoltro al Giudice per le Indagini Preliminari e l'esame delle istanze con indicazione del 31 dicembre 2012, appare eccessivo e contraddittorio rispetto a tempi di esecuzione coerenti con la funzione del provvedimento di sequestro¹; ciò considerato non risultano da assumere "conseguenziali opportuni provvedimenti", oggetto anch'essi di istanza;

¹ Le persone che a vario titolo occupano immobili edificati all'interno dell'area sequestrata ovvero di possiedono o detengono beni mobili, estranei al presente procedimento, risultano avere presentato al precedente custode (che ne riferisce in nota di sintesi qui depositata il 1° ottobre 2012) 285 istanze variamente articolate, di cui avviare l'esame.

la natura integrativa che questo provvedimento assume rispetto ai precedenti provvedimenti giurisdizionali (decreto di sequestro preventivo, ordinanza del Tribunale per il Riesame), comporta che, ferme restando le notifiche rituali alle parti del procedimento di esecuzione, sin da ora, per ragioni di economia procedimentale, da parte di questo Giudice si riconosca l'interesse (qualificato ai sensi dell'art. 116 c.p.p.) di tutte le persone, diverse dagli indagati in questo procedimento, che presenteranno istanze con le finalità sopra descritte, ad ottenere copia di esso e del decreto di sequestro preventivo; inoltre, sin da ora si autorizzano il Pubblico Ministero e il custode-amministratore a dare notizia del contenuto dei due citati provvedimenti, senza valore legale di comunicazione o copia, anche con modalità telematiche o via Web a chi ne dimostri interesse, potendosi trarre argomento a questo fine dalla ratio dell'art. 16, quarto comma, D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012; detta comunicazione avverrà conformemente all'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 omettendo le indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;


Visti gli artt. 321, 665ss. c.p.p.

p.q.m.

respinge le istanze.

Varese, 12 ottobre 2012

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Giuseppe Battarino



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Pubblico Ministero richiedente e per la notifica all'interessato e ai suoi Difensori a mezzo fax, a fini di tempestiva conoscenza.

TRIBUNALE DI VARESE
UFFICIO CANCELLERIA

Depositato in Cancelleria

Oggi 13 OTT 2012

